


---

# Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea

---



<b>Sottotitolo:</b>	Commento articolo per articolo
<b>Autori:</b>	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
<b>ISBN:</b>	978-88-9391-159-7
<b>N. Pagine:</b>	LX-1470
<b>Anno Pubbl.:</b>	2017
<b>Collana:</b>	Le fonti del diritto
<b>Materia:</b>	Diritto dell'Unione europea



([http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina\\_commentario.jpg](http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg))

INDICE GENERALE

Articolo 55 ( <i>Fabio Chiovini</i> )	282
Articolo 56 ( <i>Caroline Naômé</i> )	284
Articolo 57 ( <i>Caroline Naômé</i> )	292
Articolo 58 ( <i>Caroline Naômé</i> )	295
Articolo 59 ( <i>Caroline Naômé</i> )	311
Articolo 60 ( <i>Caroline Naômé</i> )	312
Articolo 61 ( <i>Caroline Naômé</i> )	316
Articolo 62 ( <i>Bernardo Cortese</i> )	322
Articolo 62 <i>bis</i> ( <i>Bernardo Cortese</i> )	322
Articolo 62 <i>ter</i> ( <i>Bernardo Cortese</i> )	323

TITOLO IV *bis* - I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 <i>quater</i> ( <i>Roberto Schiano</i> )	333
--	-----

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

→ [ Articolo 63 ( <i>Serena Crespi</i> )	336
Articolo 64 ( <i>Carlo Zadra e Antonello Schettino</i> )	339

ALLEGATO I  
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni ( <i>Serena Crespi</i> )	348
Articolo 2 – Ambito di applicazione del presente regolamento ( <i>Serena Crespi</i> )	353

TITOLO I – ORDINAMENTO DELLA CORTE  
Capo I – GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

↳ Articolo 3 – Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali ( <i>Serena Crespi</i> )	354
Articolo 4 – Prestazione del giuramento ( <i>Serena Crespi</i> )	357
Articolo 5 – Impegno solenne ( <i>Serena Crespi</i> )	358

*trattamento di una domanda di parere. Per ottenere una maggiore leggibilità, occorre anche raggruppare in un unico titolo tutti i procedimenti particolari, attualmente disseminati in diversi titoli e capi distinti del regolamento di procedura.*

*(6) Al fine di preservare la capacità dell'organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più nutrito, di decidere le cause di cui è investito in tempi ragionevoli, è inoltre necessario proseguire gli sforzi avviati al fine di ridurre la durata dei procedimenti svolti dinanzi ad esso, in particolare ampliando le possibilità della Corte di statuire con ordinanza motivata, semplificando le norme in materia di intervento degli Stati e delle istituzioni indicati dall'articolo 40, primo e terzo comma, dello statuto e prevedendo la facoltà della Corte di statuire senza udienza di discussione quando si reputa sufficientemente edotta dal complesso delle osservazioni scritte presentate in una causa.*

*(7) Ai fini di una maggiore leggibilità delle norme applicate dalla Corte, è infine necessario abrogare alcune norme desuete o disapplicate, numerare tutti i commi degli articoli del presente regolamento, munire ciascun articolo di un titolo specifico, che descriva sinteticamente il suo contenuto, e armonizzarne i termini. Con l'approvazione del Consiglio, in data 24 settembre 2012,  
ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:*

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Articolo 1 Definizioni**

1. Nel presente regolamento:

- a) le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'art. cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TUE»,*
- b) le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'art. cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TFUE»,*
- c) le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'art. cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TCEEA»,*
- d) il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»,*
- e) l'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «accordo SEE»,*
- f) il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea è denominato «regolamento del Consiglio n. 1/58».*

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) il termine «istituzione» designa le istituzioni dell'Unione previste dall'art. 13, paragrafo 1, TUE, e gli organi o organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte,*
- b) il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza prevista dall'accordo SEE,*

*c) il termine «interessati menzionati dall'art. 23 dello statuto» designa l'insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di detto art., a presentare memorie od osservazioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale.*

### Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: La *ratio* della disposizione. – II. Le modalità di citazione condivise: il par. 1 dell'art. 1. – III. Le definizioni: il par. 2 dell'art. 1.

**I.1.** L'art. 1 RP CG, intitolato «Definizioni», compone, insieme all'art. 2 sull'ambito d'applicazione del RP, le disposizioni preliminari dello stesso. Tale norma definisce nozioni di base di diritto del processo UE usate nell'intero RP e disciplina così questioni introduttive fondamentali applicabili a ogni titolo – da I a VIII – nel quale è suddiviso il RP CG. Al fine di evidenziarne proprio tale valenza generale, esso non è così contenuto in un apposito titolo, il quale ne limiterebbe anche solo formalmente l'ambito di applicazione, ed è collocato all'inizio del RP prima anche solo del titolo I (analogamente le disposizioni finali di cui agli artt. 207-210 RP CG). L'art. 1 in esame assolve una duplice funzione. Da un lato, esso mira ad introdurre un metodo di citazione univoco per i principali atti comuni rilevanti in ambito processuale UE (par. 1, lett. a)-f)). Dall'altro lato, esso chiarisce la portata di nozioni di base utilizzate nell'intero RP CG (par. 2, lett. a)-c)), le quali avrebbero potuto, se non precisate, creare incertezze interpretative e quindi applicative. Versioni precedenti analoghe all'attuale art. 1 RP CG sono rilevabili nel RP CG CECA 1953 (in *GUCE*, A 3/37), nonché in quelli successivi del 1974 (in *GUCE*, L 350/1) e del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come modificato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/17), i quali, sempre all'art. 1, contenevano parimenti elenchi di nozioni di base di diritto processuale UE. Come si avrà modo di vedere analizzando l'art. 1 RP CG, l'elenco di definizioni ivi contenute è tuttavia mutato negli anni, al fine di adattarlo alle evoluzioni apportate al sistema UE dai trattati.

**2.** L'art. 1 RP CG è riprodotto per ampi tratti all'art. 1 RP Trib. del 2015 e all'ormai abrogato art. 1 RP TFP del 2014. La corrispondenza tra tali disposizioni non sorprende posto che il sistema UE favorisce da sempre l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano le controversie dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali UE. Ed in effetti obiettivo dichiarato anche dell'ultima riforma del RP Trib. (v. considerando 2 RP Trib., in *GUUE*, L 105/15) e del RP TFP (v. considerando 1 RP TFP, in *GUUE*, L 206/14) era proprio quello di dare nuovamente coerenza ai testi di procedura, allineando il RP Trib., il quale prima del 2015 era ancora in vigore nella versione del 1991 (in *GUCE*, L 136-137/91), e il RP TFP, solo minimamente modificato dopo l'adozione nel 2007 (in *GUUE*, L 225/1 e modifiche in *GUUE*, L 24/09, L 92/10 e L 162/11), a quello della CG, il quale è invece stato oggetto di un'importante riforma nel 2012 (in *GUUE*, L 228/1). Le definizioni di cui all'art. 1 RP Trib., identiche a quelle dell'art. 1 RP CG per gli aspetti di cui al par. 1, lett. a)-f), divergono tuttavia parzialmente per i profili di cui al par. 2, contenen-

do il primo un numero di definizioni superiore a quelle del RP CG (così lett. a)-e), g) e i)) volte a evidenziare le specificità organizzative e funzionali del Trib. e le sue differenze rispetto alla CG. Analogamente l'art. 1 RP TFP, pur riproducendo per ampi tratti il contenuto dell'art. 1 RP CG (art. 1, par. 1, lett. a)-d); par. 2, lett. d), RP TFP), introduceva definizioni autonome inerenti alle peculiarità del TFP (art. 1, par. 1, lett. e); par. 2, lett. a)-c), RP TFP). A seguito della riforma del sistema giurisdizionale UE di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014 (v. *sub* art. 48 St.), i membri del TFP sono tuttavia entrati a far parte del Trib. a partire dal 1.9.2016, cosicché da tale data sono applicabili a questi ultimi, in quanto per l'appunto (nuovi) giudici del Trib., le (diverse) regole stabilite dal RP Trib.

**II.1.** L'articolo in esame, al par. 1, elenca i principali testi UE richiamati all'interno del RP al fine di stabilirne una modalità di citazione univoca e condivisa (lett. a)-f)). Le lett. a)-c) dell'art. 1, par. 1, RP CG (e parimenti gli artt. 1, par. 1, RP Trib. e 1, par. 1, RP TFP) si riferiscono ai trattati fondanti l'UE – quello che istituisce la CEEA, quello sull'UE e quello sul funzionamento dell'UE – come vigenti a seguito dell'entrata in vigore del tr. Lisbona, il quale, abbattendo la struttura a pilastri creata dal tr. Maastricht, ha trasformato la conformazione dell'UE e dei suoi trattati. La norma in esame stabilisce che questi ultimi sono designati nel RP CG (e parimenti in quelli del Trib. e del TFP) facendo seguire al numero dell'articolo richiamato rispettivamente le sigle «TCEEA», «TUE» e «TFUE». Le versioni precedenti del RP CG del 1953, 1974 e 1991, tutte antecedenti il tr. Maastricht, menzionavano invece gli allora vigenti TCEE, TCECA e TCEEA. Solo le successive modifiche apportate al testo del 1991 hanno sostituito l'originario riferimento al TCEE prima con TCE (in *GUCE*, L 44/95) e poi con TFUE e TUE (in *GUUE*, L 92/10). La menzione del TCECA, venuto a scadenza il 1.7.2002, è stata invece eliminata dal RP CG del 1991 nel 2003 (in *GUCE*, L 147/17) a seguito dell'entrata in vigore del tr. Nizza. La menzione dei trattati all'art. 1 RP CG è comprensibile dato che essi costituiscono una delle principali fonti vincolanti di diritto primario del procedimento UE e in effetti l'art. 2 RP CG prevede che i RRP assolvono proprio la funzione di attuare e completare, tra l'altro, le norme dei trattati che disciplinano aspetti rilevanti del processo comune (artt. 13 e 19 TUE; artt. 108, 218, 251-281, 299, 340 TFUE; artt. 12, 18, 21, 81-83, 103-105, 16 *bis*, 144-145, 157, 188 TCEEA) quanto alla composizione degli organi giudiziari (artt. 19 TUE, 251-255, 257 TFUE), alle loro funzioni (ad es., art. 256 TFUE) o regole procedurali di dettaglio (termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli artt. 258-260, 263, 4° c., 265 TFUE).

2. Ai sensi dell'art. 2 RP CG, il RP assolve la funzione di attuare e completare per quanto necessario non solo i trattati ma anche lo Statuto, il quale è parimenti una fonte vincolante di diritto primario del processo UE. Ciò posto e considerato che lo Statuto è ampiamente richiamato nel RP CG (artt. 1, par. 2, lett. e); 2; 4-6; 11; 17, par. 1; 27, par. 6; 34, par. 1; 35, par. 1; 37, parr. 2-3; 38, par. 6; 47, par. 1; 49, par. 1; 53, par. 1; 55, par. 1; 55, par. 3; 55, par. 6; 59, par. 2; 60, parr. 1-2; 61, par. 1; 62; 64, par. 2; 76, par. 1; 76, par. 3; 81; 83-88; 90; 93; 96; 97, par. 2; 98, parr. 2-3; 100, parr. 1-2; 103, par. 1; 105, par. 2; 105, par. 4; 109, parr. 4-6; 110, par. 1; 110, par. 3; 120;

122, par. 1; 130, par. 2, lett. e); 130, par. 3; 131, par. 2; 153, par. 3; 156, par. 1; 157, par. 1; 158, par. 1; 159, parr. 1-2; 183; 191; 193, par. 5; 194, par. 3; 194, par. 6; 195, par. 1; 207), la lett. d) dell'art. 1, par. 1, RP CG – al pari delle corrispondenti norme dei RRP del Trib. e del TFP – stabilisce che lo «statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea» sia identificato nei RRP con il termine «statuto». Posto che il tr. Nizza ha sostituito con un testo unico le precedenti tre differenti versioni dello Statuto allegate ai TCE, TCECA e TCEEA, dal 2003 (in *GUCE*, L 147/17) il RP CG – del 1991 e ora quello del 2012 – fa così riferimento a un solo e unico Statuto.

3. Il RP CG menziona ripetutamente anche «l'accordo sullo Spazio economico europeo» del 1994 (in *GUCE*, L 1/94) – artt. 38, par. 5; 44, par. 1, lett. b); 96, par. 1, lett. b); 98, par. 2; 119, par. 3; 140, par. 2; 195, par. 1 e 204 – cosicché la lett. e) dell'art. 1, par. 1, RP CG (e anche l'art. 1, par. 1, RP Trib.) ne prevede la designazione con la denominazione di «accordo SEE». Ai sensi poi della lett. b) dell'art. 1, par. 2, RP CG, il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza prevista dall'accordo SEE. La menzione dell'accordo SEE di cui al par. 1, lett. e), dell'art. 1 RP CG, nonché dell'autorità di vigilanza AELS prevista nel predetto accordo di cui al par. 2, lett. b), dell'art. 1 RP CG sono stati inseriti nel RP CG del 1991 nel 1995 (in *GUCE*, L 44/61).

4. La riforma del 2012 del RP CG ha inoltre aggiunto all'elenco di definizioni di cui all'art. 1, par. 1, RP CG del 1991 come modificato in ultimo nel 2011 la menzione del reg. CEE n. 1/58, del Cons., che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, in *GUCE*, L 17/385 (lett. f)), il quale, dando attuazione all'attuale art. 342 TFUE, stabilisce il regime linguistico della (allora) CEE e oggi dell'UE. In nessuna delle precedenti versioni del RP CG del 1974 o del 1991 questo atto, pur risalente e citato nel RP CG agli artt. 40 e 57, par. 3, era mai stato menzionato, cosicché non ne era neppure mai stata stabilita una modalità di citazione univoca, la quale è ora «regolamento del Consiglio n. 1/58».

**III.1.** A differenza del par. 1 dell'art. 1 RP CG, che, come visto, stabilisce un metodo di citazione condiviso dei principali atti rilevanti in ambito processuale UE, il par. 2, lett. a)-c), della disposizione menzionata (e anche l'art. 1, par. 2, RP Trib. e l'art. 1, par. 2, RP TFP) fornisce la definizione di alcuni termini ed espressioni utilizzate nel RP per evitare incertezze interpretative e applicative relativamente a nozioni di base del diritto UE. Al fine di dissipare i dubbi sorti in passato quanto all'esatta portata dei termini «istituzioni dell'Unione», introdotti nel RP CG del 1991 nel 2010 (in *GUCE*, L 92/12), la lett. a) del par. 2 dell'art. 1 RP CG richiama adesso esplicitamente l'art. 13, par. 1, TUE, ove tali istituzioni sono designate con il loro nome (PE, Cons. eur., Cons., Comm., CGUE, BCE, C. conti). L'espressione «istituzioni dell'Unione» usata nel RP CG è, in altri termini, inscindibilmente legata a quella dell'art. 13, par. 1, TUE e alle sue future evoluzioni. Al fine tuttavia di valorizzare anche nei RRP il ruolo sempre maggiore degli organi e organismi nel sistema UE soprattutto dopo il tr. Lisbona, la lett. a) del par. 2 dell'art. 1 RP CG – e gli artt. 1, par. 2, RP Trib. e 1, par. 2, RP TFP – qualifica come «istituzioni» non solo quelle di cui all'art. 13, par. 1, TUE, ma anche «gli organi e gli organismi

creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione», i quali non sono invece menzionati all'art. 13, par. 1, TUE. La nozione di «istituzioni» di cui ai RRP è allora più ampia di quella usata nei trattati, nonché nello Statuto. Quest'ultimo non contiene una definizione autonoma di «istituzioni dell'Unione europea», la quale potrebbe così richiamare a ugual titolo tanto quella dell'art. 13, par. 1, TUE quanto invece quella parzialmente diversa di cui alla lett. a) del par. 2 dell'art. 1 RP CG. Posto tuttavia che lo Statuto è, al pari dei trattati, una norma di diritto primario e considerato che tutte le volte in cui lo Statuto vuole attribuire un certo potere agli organi e agli organismi esso ne fa espresso riferimento, aggiungendo all'espressione «istituzioni dell'Unione europea» la menzione degli organi e degli organismi (così artt. 42 e 43 St.), la nozione di «istituzioni dell'Unione europea» parimenti usata nello Statuto deve essere intesa come facente riferimento all'art. 13, par. 1, TUE e non alla lett. a) del par. 2 dell'art. 1 RP CG. Se ciò è vero, il mancato coordinamento tra le nozioni di «istituzioni dell'Unione europea» usate nello Statuto e nei RRP può porre incertezze interpretative e applicative con riferimento a norme statutarie e regolamentari dal contenuto analogo quali, ad es., gli artt. 43 St. e 158, par. 1, RP CG. Tali norme riservano a una parte o alle istituzioni la possibilità, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, di chiederne l'interpretazione alla CG. A fronte della diversa portata dell'espressione in esame, tale facoltà, limitata dall'art. 43 St. alle istituzioni UE menzionate all'art. 13, par. 1, TUE, è invece azionabile anche dagli organi e dagli organismi ai sensi dell'art. 158, par. 1, RP CG. Tale divergenza potrebbe tuttavia essere risolta invocando la gerarchia formale tra le fonti del diritto processuale UE di cui all'art. 2 RP CG, interpretato nel senso che le norme di diritto primario (trattati e Statuto) prevalgono su quelle di diritto derivato (RP). Gli organi e gli organismi potrebbero, in altri termini, sottoporre alla CG la richiesta d'interpretazione di una sentenza solo qualora essi siano parti del procedimento UE.

2. La lett. b) dell'art. 1, par. 2, RP CG definisce poi il termine «Autorità di vigilanza AELS», la quale designa l'autorità di vigilanza prevista dall'accordo SEE di cui all'art. 1, par. 1, lett. e), le cui funzioni nel processo UE sono definite agli artt. 38 par. 5; 96. lett. e); 98, par. 2; 140, par. 2; 159 e 204 RP CG.

3. La riforma del RP CG del 2012 ha inoltre aggiunto all'elenco di cui all'art. 1, par. 2, lett. a), RP CG del 1991 così come modificato in ultimo nel 2011, la definizione dei termini «interessati menzionati dall'art. 23 [St.]», la quale figura ora alla lett. c) dell'art. 1, par. 2, RP CG (e anche all'art. 1, par. 2, RP Trib.). Tale espressione, la quale è ripetutamente usata nel RP CG – cfr. artt. 37, par. 3; 55, par. 3; 55, par. 5; 61, par. 1; 62; 76, par. 1; 76, par. 3; 81; 83-88; 90; 97, par. 2; 100-101; 103; 105; 109 e 101, par. 3 – designa l'insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di tale norma statutaria, a presentare memorie od osservazioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale.

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## Articolo 2 Ambito di applicazione del presente regolamento

*Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, in quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La funzione e la *ratio* della disposizione. – II. L'art. 2 RP CG e le norme corrispondenti nei RRP del Trib. e del TFP.

I. L'art. 2 RP CG è stato introdotto solo a seguito della revisione del RP CG del 2012, mancando del tutto le precedenti versioni – e anche l'ultimo RP CG in vigore prima della predetta revisione, ossia quello del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come modificato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/17) – di una disposizione corrispondente. Probabilmente al fine di rafforzare la coerenza giuridica tra i principali atti UE vincolanti rilevanti in ambito processuale (trattati, Statuto, RP), tale norma ribadisce ora anche a livello regolamentare ciò che risultava già dal combinato disposto degli artt. 253, 6° c., TFUE («la [CG] adotta il proprio [RP]») e 63 St. («il [RP CG] attua e completa le norme dello Statuto»), ossia che il procedimento UE davanti alla CG è disciplinato non solo dalle regole previste nei trattati (artt. 13 e 19 TUE; artt. 108, 218, 251-281, 299, 340 TFUE e artt. 12, 18, 21, 81-83, 103-105, 16 *bis*, 144-145, 157 e 188 TCEEA) e nello Statuto (artt. 1-64 e artt. 1-13 All. I St.), le quali costituiscono le fonti di diritto primario del processo UE, ma anche da quelle del RP, le quali hanno la funzione di attuare e completare, per quanto necessario, il diritto processuale primario comune (trattati; Statuto). Ciò è invero comprensibile dato che le norme di diritto primario, pur stabilendo in taluni casi regole processuali di dettaglio (ad es. artt. 258-260; 263, 4° c.; 265 TFUE) o autosufficienti (ad es. artt. 40; 45, par. 2; 46 St.), non sono sempre perfettamente chiare e precise e necessitano così di norme integrative per garantirne in concreto l'applicazione. Pur se l'art. 2 RP CG richiama per ampi tratti il contenuto dell'art. 63 St., il quale prevede analogamente che i RRP «attuano e completano le norme dello Statuto», la disposizione regolamentare in esame se ne differenzia, precisando che i RRP assolvono la funzione di attuare e integrare non solo le disposizioni statutarie ma anche quelle dei trattati. Come anzi detto, questi ultimi sono, infatti, parimenti fonti del processo UE, disciplinando per ampi tratti la composizione degli organi giudiziari (artt. 19 TUE e 251-155, 257 TFUE), le loro funzioni (art. 256 TFUE), nonché regole processuali di dettaglio (termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli artt. 258-260; 263, 4° c.; 265 TFUE). Nella misura in cui l'art. 2 RP CG stabilisce che le disposizioni del RP danno attuazione e completano le norme dei trattati e dello Statuto, esso assolve una funzione ulteriore a quella letterale di definire l'«[a]mbito di applicazione» del RP. Tale norma elenca, infatti, anche le principali fonti del processo UE (trattati; Statuto; RP), introducendo una gerarchia formale tra le stesse. In particolare il fatto

che i RRP attuino per lo più le norme dei trattati e dello Statuto e, anche quando li completino, possano farlo solo «per quanto necessario» sottintendendo che i primi si trovano in posizione sotto-ordinata ai trattati e allo Statuto (v. *sub* art. 63 St.). Tale regola generale non manca tuttavia di eccezioni, rinvenendosi anche casi di norme regolamentari derogatorie di disposizioni statutarie (ad es. art. 20 St.).

**II.** L'art. 2 RP CG è riprodotto in termini identici all'art. 2 RP Trib. Un po' sorprendentemente, considerato l'obiettivo generale del sistema UE di garantire il più possibile l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano il contenzioso davanti a tutti gli organi giurisdizionali UE (v. considerando 1 RP TFP, in *GUUE*, L 206/14), il RP TFP del 2014 mancava invece di una norma analoga agli artt. 2 RP CG e 2 RP Trib. E ciò nonostante l'art. 257, 5° c., TFUE, riproducendo il contenuto degli artt. 253, 6° c., e 254, 6° c., TFUE, preveda parimenti che «i tribunali specializzati [e quindi il TFP] stabiliscono il proprio RP». Analogamente poi all'art. 63 St. inerente ai RRP CG e del Trib., l'art. 7, par. 1, All. I St. prevedeva che la procedura dinanzi al TFP fosse precisata e completata, per quel che necessitava, dal RP TFP (v. però quanto detto all'art. 48 St. sulla riforma del Trib. e del TFP di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014 che ha protato a settembre 2016 i giudici di quest'ultimo a entrare a far parte del Trib., con conseguente applicazione agli ex membri del TFP delle norme del RP Trib.).

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## TITOLO I – ORDINAMENTO DELLA CORTE

### Capo I – GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

#### Articolo 3 Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali

*Il mandato di un giudice o di un avvocato generale inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora detto atto non precisi la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione del titolo I RP CG – II. *Ratio* e finalità della disposizione.

**I.1.** L'art. 3 in commento è la norma di apertura del titolo I RP CG, il quale disciplina l'organizzazione della CG (artt. 3-42). Tale titolo, che riecheggia i titoli I St. (giudici e AG) e II St. (organizzazione CG), è volto, da un lato, a precisare il ruolo dei protagonisti del processo UE (giudici, AG, presidente, vicepresidente, cancelliere e relatori aggiunti), e dall'altro lato, a enunciare le regole che disciplinano il